



All'attenzione dei titolari di conti US

Berna, il 23 settembre 2019

**Lettera d'informazione allegata alla domanda di dichiarazione di consenso delle banche relativa all'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)**

Gentili Signore, egregi Signori,

Nell'ambito d'attuazione dell'accordo FATCA, la vostra banca è tenuta a comunicare alcune informazioni alle autorità fiscali statunitensi IRS, riguardanti in particolare i conti US.

In questo contesto, la vostra banca vi ha inviato una dichiarazione di consenso alla trasmissione dei dati riguardanti il vostro conto/i vostri conti alle autorità fiscali statunitensi IRS ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera (b) dell'accordo FATCA alla quale è allegata la presente lettera d'informazione.

Ritornando la dichiarazione di consenso debitamente firmata alla vostra banca, autorizzate quest'ultima a comunicare i vostri dati direttamente all'IRS. Il consenso è irrevocabile durante l'anno civile in corso e, senza esplicita revoca, sarà automaticamente prolungato per gli anni successivi.

Se entro il termine stabilito la banca non riceve la suddetta dichiarazione, o se entro lo stesso termine non fornite il vostro numero US-TIN, il vostro conto verrà considerato come "Non Consenting U.S. Account" (conto senza dichiarazione di consenso), a meno che non vengano comunicate alla vostra banca, in conformità all'allegato I, capoverso II.B.4 dell'accordo FATCA, degli elementi di prova che confutano gli indizi US. In tal caso, la banca dovrà comunicare all'IRS, entro la fine di gennaio dell'anno seguente, la quantità e l'importo totale degli averi di tutti i "Non-Consenting U.S. Accounts", senza rivelare l'identità dei titolari di questi conti.

Sulla base di queste informazioni aggregate e secondo l'articolo 5 dell'accordo FATCA, l'IRS può successivamente richiedere alla Svizzera, mediante una richiesta di assistenza amministrativa raggruppata, la trasmissione di informazioni riguardanti i citati "Non-Consenting U.S. Accounts", conformemente all'articolo 26 della Convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America nella versione modificata secondo il Protocollo del 23 settembre 2009.

Visto quanto precede, vi informiamo qui di seguito circa la procedura prevista dall'articolo 12 della Legge federale del 27 settembre 2013 sull'attuazione dell'accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America (Legge FATCA) per le richieste raggruppate:

La ricezione della richiesta raggruppata verrà pubblicata nel Foglio federale svizzero e parallelamente sul nostro sito internet [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch). Contemporaneamente a questa pubblicazione, chiederemo alla banca di trasmetterci i documenti relativi a tutti i “Non-Consenting U.S. Accounts”. In qualsiasi momento avrete la possibilità di richiedere alla vostra banca una copia dei dati sulla base dei quali vi è stata attribuita la qualifica di “US-Person” e di formulare delle argomentazioni contro tale qualifica. Entro il termine stabilito, avrete inoltre la possibilità di **inoltrare la vostra presa di posizione rispetto alla prevista trasmissione dei vostri dati** all’IRS. La nostra decisione finale terrà conto della vostra eventuale presa di posizione e verrà emessa entro un periodo di circa 2 o 3 mesi dalla ricezione della richiesta raggruppata.

Le decisioni finali verranno pubblicate in forma anonima nel Foglio federale svizzero e nel nostro sito internet. In seguito, le persone interessate avranno la possibilità di ottenere presso l’AFC la decisione finale che le riguarda.

Tutte le decisioni finali emesse potranno essere impugnate **entro 30 giorni** dalla pubblicazione nel Foglio federale svizzero con un ricorso soggetto a spese presso il Tribunale Amministrativo Federale (TAF). Una copia dell’atto di ricorso deve essere inviata contemporaneamente all’AFC.

Qualora il ricorso dovesse esser ritenuto fondato, procederemo ad un riesame della decisione finale e i dati in questione non saranno trasmessi. Per contro, se dovessimo ritenere che il ricorso è infondato, presenteremo immediatamente al TAF una proposta di rigetto. Spetterà a quest’ultima autorità decidere in merito alla concessione dell’assistenza amministrativa e alla trasmissione dei dati dei clienti e dei conti all’IRS. La decisione del TAF sarà definitiva.

Per ulteriori informazioni riguardanti questa procedura, vi preghiamo di contattare direttamente l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d’informazioni in materia fiscale, Eigerstrasse 65, CH-3003 Berna, o [sei@estv.admin.ch](mailto:sei@estv.admin.ch).

Distinti saluti

Servizio per lo scambio d’informazioni in materia fiscale



Alexandre Dumas  
Responsabile SEI